

La Commissione ha creduto di stabilire una base più favorevole alle provincie stabilendo che vi sia una borsa ogni 30,000 abitanti, invece di 20,000 proposta dal signor ministro; è quindi una specie di transazione che essa propone in vista delle condizioni finanziarie di alcune provincie; ebbene io sono del parere della Commissione, io mi adatto a questa transazione e mi vi adatto anche per un'altra ragione.

Io ho già avuto l'onore di esporre alla Camera, nella discussione generale, quali siano le conseguenze di questa legge. Mi permetta la Camera che io ne rammenti una, ed è questa. Io allora ho apertamente riconosciuto che questa legge, coll'istituire le scuole normali, formava dei maestri migliori; ma ho anche nello stesso tempo sostenuto che questi maestri migliori non sarebbero andati ad insegnare se non nei luoghi più cospicui dove sono più retribuiti, e non nei comuni più modesti.

Di qui io traggo quest'altra conseguenza, che non altrimenti si potrà mantenere il numero necessario di maestri nelle provincie per tutti i comuni, salvo che, oltre le scuole normali create con questa legge, le provincie stabiliscano nuove scuole magistrali, o in ciascuna provincia o con un consorzio di due o tre provincie, per poter così formare quegli altri maestri che tengano luogo dopo i maestri delle scuole normali.

Quindi avviene che, in rapporto all'istruzione elementare, se i Consigli provinciali vogliono veramente vederla progredire nella base e nell'estensione è indispensabile che facciano soggiacere le provincie a nuove spese, che stabiliscano nuove scuole magistrali, se non tutti gli anni, almeno ogni due o tre anni, per dare sfogo a tutti quelli che avranno la disposizione di percorrere la carriera di maestro, ma che, o non possono avere le borse, o che non possono recarsi in lontane regioni, e che pure potrebbero frequentare le scuole magistrali quando le avessero più prossime.

Dunque non bisogna dire che con questa legge le provincie non abbiano più nulla a fare, e che quindi sia molto migliorata la loro condizione, perchè adesso colle scuole magistrali spendono molto di più di quello che spenderanno colle scuole normali, perchè, io vi dico che ora, colle scuole normali, non è interamente e non lo può essere, tolto d'obbligo alle provincie di mantenere ancora delle scuole magistrali.

Per questa ragione io adotto il sistema di una borsa ogni trenta mila abitanti, che aggravi di meno l'erario speciale provinciale, il quale dovrà poi ancora sopperire ad altre spese per mantenere queste scuole magistrali, ed avere un maggior margine, se non sarà tanta somma sottratta pello stabilimento delle borse di cui ora parliamo.

Io non mi estendo maggiormente: voglio soltanto presentare queste considerazioni acciò la Camera le abbia presenti, onde così si dia la preferenza alla redazione della Commissione.

LOI. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha creduto che la Commissione si mettesse in opposizione col principio dello stesso articolo 9, nel quale era

stabilito che ogni provincia dovesse concorrere allo stanziamento di una somma da ripartirsi in sussidi. La Commissione invece non trova questa contraddizione.

Nel principio dell'articolo 9 viene a stabilirsi l'obbligo di concorso ad ogni provincia; non si parla quivi della quota: nell'alinea poi è stabilita la quota nella proporzione di lire 250 per ogni 30,000 anime. Dal confronto di queste due disposizioni l'onorevole ministro ne deduce la conseguenza: dunque se si tratta di una provincia la quale conterrà meno di 30,000 anime, questa provincia verrà esclusa dal concorrere, e così si violerà la disposizione del principio dell'articolo.

La Commissione invece ne deduceva quest'altra conseguenza: se vi sarà una provincia, la quale conti minor numero di 30,000 abitanti, questa, invece di concorrere per 250 lire, concorrerà per la rata che le appartiene in proporzione: per esempio, si hanno due provincie di 15,000 abitanti: secondo la conseguenza del ministro esse sarebbero escluse dal concorrere; secondo quella della Commissione, tutte e due concorreranno, ma ciascuna per la metà del sussidio d'un allievo.

Così rimane rispettata la disposizione contenuta nel principio dell'articolo, che cioè ogni provincia concorra, e si conserva la massima d'equità intera nella proporzione dell'alinea, che, cioè, ciascuna provincia concorra in proporzione della sua popolazione.

Così la provincia che conta 30,000 abitanti concorrerà per un allievo, quella che ne ha minor numero vi concorrerà per la quota che le appartiene in unione ad altre provincie. Questa fu la conclusione che deduceva dal confronto di queste due disposizioni la Commissione.

Debbo però dichiarare che se la giacitura di esse disposizioni non si stimasse sufficiente alla intelligenza da me data, la Commissione è disposta ad accettare l'introduzione di un'alinea col quale si prescrive espressamente che le popolazioni non aventi 20,000 abitanti debbano concorrere in proporzione.

PRESIDENTE. Il signor ministro persistendo nel suo progetto primitivo, e venendo così a proporre un emendamento al progetto della Commissione, debbo porre ai voti questa proposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

Propongo un sotto-emendamento ed è che la proporzione sia di ogni 25,000 abitanti; così almeno noi comprendiamo tutte le provincie. (*Si parla*) Mi si permetta; vi sono due provincie, quella di Sassari e quella di Tempio, l'una delle quali ha 23,000 abitanti e l'altra ne conta 22,000 circa. Ma non v'ha dubbio che nel nuovo censimento si vedranno accresciute di due o tre mila abitanti, e quindi sarebbero anche esse comprese in questa disposizione. Laonde, senza cambiare l'articolo, senza aggiungere un'alinea, mi pare che si potrebbe accettare questo temperamento; in tal modo sarebbe discretamente provvisto agli alunni di queste scuole, e nello stesso tempo sarebbero comprese tutte le provincie dello Stato.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?